



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura

Modifica dell'11 aprile 2019

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo pittura e gessatura, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 settembre 2016 e del 23 marzo 2018¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 9, 9.3 e 9.4 (Salari)

9.3 Salari base (salari minimi)

I salari base ...

Categoria salariale	Pittori Fr.	Gessatori Fr.
V Capi operai	5 534.–	5 746.–
A Lavoratori qualificati con certificato dopo 3 anni di esperienza professionale	4 841.–	5 057.–
B Lavoratori qualificati	4 457.–	4 631.–
C Manovali	4 269.–	4 430.–
D Estranei al ramo	3 987.–	4 098.–
Giovani lavoratori AFC nel 1° anno post-tirocinio	4 141.–	4 303.–
Giovani lavoratori AFC nel 2° anno post-tirocinio	4 376.–	4 537.–
Giovani lavoratori AFC nel 3° anno post-tirocinio	4 640.–	4 856.–
Giovani lavoratori CFP nel 1° anno post-tirocinio	3 794.–	3 937.–
Giovani lavoratori CFP nel 2° anno post-tirocinio	4 016.–	4 172.–
Giovani lavoratori CFP nel 3° anno post-tirocinio	4 236.–	4 402.–

¹ FF 2016 6513, 2018 1625

...

Le disposizioni salariali delle categorie B, C, e D sono generalmente applicabili solo ai lavoratori che hanno già compiuto 18 anni.

...

Per i lavoratori con capacità lavorative ridotte, d'intesa con la Commissione professionale paritetica regionale o, in mancanza d'essa, d'intesa con la Commissione professionale paritetica centrale, è possibile discostarsi dai salari base. In tal caso, dopo un attento esame, la Commissione professionale paritetica competente provvederà a fissare un nuovo salario minimo.

9.4 Aumenti salariali

I salari effettivamente pagati (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) a tutti i lavoratori assoggettati ... saranno aumentati generalmente di 46 franchi al mese per tutte le categorie di pittori e di 48 franchi al mese per tutte le categorie di gessatori.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9.4 del CCL.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2019 e ha effetto sino al 31 marzo 2020.

11 aprile 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr